

Art. 1 Costituzione

E' costituita, ai sensi dell'Art. 116 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, una Società a Responsabilità Limitata con partecipazione maggioritaria degli Enti locali denominata " Campidano Ambiente S.r.l.".

Art. 2 Sede

La Società ha la sua sede legale in Selargius.

L'Assemblea, con delibera a carattere straordinario, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie o amministrative, filiali e uffici in altri comuni, purché nel territorio nazionale.

Il domicilio dei soci, per quanto riflette i rapporti sociali, si intende eletto presso la sede della Società.

Art. 3 Durata

La durata della Società è fissata al 31/12/2090, e potrà essere prorogata o anticipata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 Oggetto

La Società ha per oggetto la gestione di servizi comunali e intercomunali, pubblici e privati, prevalentemente degli Enti soci, tra i quali, a titolo indicativo e non esclusivo:

a) la gestione dei servizi di igiene ambientale e

complementari

b) la gestione dei servizi di pulizia dei locali destinati ad usi pubblici;

c) la tutela ecologica, nonché la pulizia, la raccolta, il trasporto in conto proprio o per terzi, con attrezzature speciali e non, dei rifiuti solidi e liquidi;

d) la pulizia delle aree di mercato;

e) la pulizia delle caditoie stradali;

f) la pulizia dei monumenti di rilievo pubblico e delle superfici orizzontali e verticali di aree ed edifici storici di interesse pubblico;

g) la promozione, la progettazione e ricerca di nuove tecnologie inerenti la tutela ambientale;

h) la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani;

i) la commercializzazione dei prodotti inerenti l'attività di trattamento e riciclaggio dei rifiuti; la riscossione della tariffa del servizio, ed il recupero dei crediti nelle forme e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge;

j) la bonifica ed il recupero delle aree degradate;

k) la gestione dei servizi di cura e mantenimento del verde

pubblico attrezzato e degli impianti per lo sport e per le attività ricreative e culturali;

1) la cura e la manutenzione della viabilità e della segnaletica stradale.

La Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie necessarie, opportune ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio. La Società potrà, inoltre, prestare fidejussioni e avalli e consentire l'iscrizione di ipoteche sui beni sociali.

Art. 5 Capitale sociale

Il capitale sociale é di € 1.000.000,00 (un milione), diviso in n. 1000 (mille) quote da € 1000,00 (mille) ciascuna.

Il capitale sociale, come eventuali aumenti di capitale, potrà essere sottoscritto anche mediante conferimenti di beni in natura.

Art. 6 Quote sociali

Le quote sociali sono di due categorie denominate "A" quelle di proprietà degli Enti Pubblici e "B" quelle di proprietà

dei soci privati.

Tutte le quote sociali godono degli stessi diritti salvo quanto stabilito per la nomina degli Amministratori e dei Sindaci.

In caso di aumento del capitale sociale le quote sociali di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione ai soci in ragione delle quote sociali da ciascuno di essi possedute.

I soci di una categoria hanno diritto di essere preferiti nella sottoscrizione delle quote sociali non optate dai soci della medesima categoria.

In ogni caso non potrà risultare inferiore al 60% la quota di capitale in capo agli Enti locali o loro Consorzi. Pertanto non è ammissibile l'acquisto di quote sociali da parte di soci "privati" tale da far scendere la quota dei soci "pubblici" al di sotto del minimo previsto.

II socio "privato" che intende alienare le proprie quote sociali dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai soci. A seguito di tale comunicazione, gli enti pubblici soci dovranno, entro 60 giorni, decidere se acquistare le quote in proprio, offrirle ad altri enti pubblici o individuare un

socio privato subentrante. Per l'eventuale individuazione del socio privato subentrante dovrà essere bandita una gara ad evidenza pubblica secondo la normativa in vigore per la costituzione di società miste autorizzate all'esercizio dell'attività in essere e che si intende svolgere. Il trasferimento delle quote avverrà solo a seguito dell'aggiudicazione della gara con procedimento ad evidenza pubblica.

Il prezzo di cessione, ad enti pubblici o al socio privato subentrante, è stabilito nel valore di bilancio della quota del capitale netto corrispondente alla quota di proprietà del socio privato cedente.

Le quote sociali di proprietà degli Enti locali sono trasferibili tra coloro che detengono quote del capitale sociale, mentre l'eventuale cessione ad altri Enti o loro Consorzi é comunque subordinata al gradimento della Società. L'Assemblea della Società potrà rifiutare, in sede ordinaria, il proprio gradimento, in conformità all'Art. 22 della legge 5 giugno 1985, n. 281.

Art. 7 Finanziamenti dei soci

La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti, con obbligo di rimborso, nel rispetto delle disposizioni di cui

al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e della Deliberazione 3 marzo 1994 emanata dal Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio.

Tali finanziamenti potranno essere effettuati solo dai soci iscritti nei libri dei soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato. Gli eventuali finanziamenti fatti dai soci alla Società in conto capitale o a titolo di prestito senza obbligo di rimborso potranno essere infruttiferi di interessi e saranno effettuati proporzionalmente alla quota di partecipazione, a meno che l'Assemblea non disponga diversamente.

Art. 8 Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nei termini e con le modalità imposti dalla legge, anche fuori dalla sede sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, della Società ogniqualvolta necessario o ritenuto opportuno, e dovrà provvedere alla sua convocazione quando ne sia fatta domanda da un numero di soci che rappresentino almeno 1/5 (un

quinto) del capitale sociale, purché nella domanda allo scopo avanzata risultino indicati gli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato, con lettera raccomandata o fax o e-mail, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ai soci, ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti del Collegio Sindacale. Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, che si terrà qualora la prima andasse deserta.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che risultino iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'Assemblea potrà però validamente riunirsi, anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano pure presenti tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza e/o videoconferenza, a

condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci. In particolare è necessario che:

- sia consentita al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti, all'ordine del giorno, e assumere conoscenza di ogni elemento di ogni elemento idoneo a formare il convincimento e il voto;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audiovisive collegati a cura della società, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altra persona che non sia Amministratore,

Sindaco o dipendente della Società.

Qualora un socio sia titolare di più quote sociali, non è ammesso il voto divergente, neppure se lo stesso socio si è avvalso di uno o più delegati: in tal caso il socio o i delegati devono votare uniformemente, altrimenti si considerano astenuti.

Art. 9 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che nomina, anche di volta in volta ed anche tra i non soci, un Segretario. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il suo sostituto alla presidenza sarà eletto dall'Assemblea che sceglierà tra gli intervenuti anche il Segretario, a meno che il verbale debba essere redatto da un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'Assemblea.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatarne la regolare costituzione.

Art. 10 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera col voto favorevole di un numero di soci che rappresentino

la maggioranza del capitale sociale in prima convocazione, e qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuto e a maggioranza dello stesso in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria delibera sugli argomenti ad essa riservati e, inoltre, ai sensi dell' Art. 2479 bis del C.C., sui seguenti oggetti:

- l'assunzione di servizi da Comuni non soci;
- gli acquisti e le cessioni di immobili;
- le iscrizioni di ipoteche sui beni sociali e le prestazioni di fideiussioni e avalli.

Art. 11 Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di un numero di soci rappresentanti almeno i due terzi del capitale sociale. Essa delibera, in prima convocazione, col voto favorevole di un numero di soci rappresentanti almeno i due terzi del capitale sociale, mentre, in seconda convocazione delibera legittimamente con il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale presente.

Art. 12 Deliberazioni assembleari

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

Art. 13 Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa e tecnico-professionale nel settore delle attività rientranti nell'oggetto sociale.

Gli amministratori durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il loro incarico non può essere revocato prima della scadenza dall'ente che li ha nominati.

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente e l'Amministratore Delegato.

In deroga a quanto previsto dall'Art. 2475 del C.C., gli Enti locali e loro consorzi soci della Società, nomineranno, con incarico non rinnovabile, ciascuno in proporzione alle quote sociali possedute, la maggioranza di 3 componenti su 5 del Consiglio di Amministrazione. Compete all'assemblea dei Sindaci dei Comuni o Presidenti degli Enti pubblici o a loro

rappresentanti espressamente delegati per iscritto designare tra di essi colui che dovrà ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione adoperando, alla scadenza del mandato, il criterio della rotazione fra i rappresentanti degli Enti Locali.

Tali Amministratori saranno incaricati per tre anni. Se per dimissioni o altra causa venissero a mancare uno o più Amministratori nominati dagli Enti locali o loro consorzi, la nuova nomina compete all'Ente che aveva nominato gli Amministratori venuti a mancare, ed avranno gli stessi diritti ed obblighi degli altri componenti nominati dall'Assemblea.

A tal fine il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, il Presidente del Collegio Sindacale, dovrà darne tempestiva comunicazione agli Enti a mezzo lettera raccomandata. Se vengono a mancare uno o più amministratori designati dai soci privati, competerà a questi ultimi indicare i sostituti.

Alla sostituzione degli Amministratori provvedono, nelle more della nuova nomina da parte degli Enti locali e loro consorzi o dell'Assemblea, gli Amministratori rimasti in carica, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale,

ai sensi dell'Art. 2386 del C.C.

I nuovi Consiglieri scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se però viene meno la metà o più degli Amministratori, anche a seguito di revoca, s'intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e deve convocarsi l'Assemblea per la nomina, secondo le modalità già indicate, dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Tra i 2 amministratori designati dai soci privati dovrà essere nominato dal Consiglio di Amministrazione, sempre per designazione dei soci proponenti, l'Amministratore Delegato.

Il diritto alla nomina dell'Amministratore Delegato da parte della compagine privata viene meno per la perdita delle condizioni indicate nella procedura di scelta del socio privato ed in caso di mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni, di qualsivoglia variazione intervenuta nella stessa compagine sociale privata.

Il venir meno del diritto alla nomina dell'Amministratore Delegato da parte della compagine privata, per i motivi di cui al comma precedente, determina la decadenza dell'Amministratore Delegato designato da tale compagine

sociale.

Nella eventualità che un Amministratore cessi anticipatamente il suo mandato, in nessun caso avrà diritto ad un indennizzo.

Art. 14 Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, designato dall'assemblea dei Sindaci dei Comuni o Presidenti degli Enti pubblici soci, viene nominato nella prima riunione del Consiglio, se non vi abbia già provveduto l'Assemblea o i soci all'atto costitutivo.

Art. 15 Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da parte dell'Amministratore delegato o da almeno due dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima, e nei casi d'urgenza, spedita almeno tre giorni prima al domicilio dei Consiglieri e dei componenti il Collegio Sindacale, o con telefax o telex inviati almeno due giorni prima.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione

del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i consiglieri. In particolare è necessario che:

- sia consentita al Presidente del consiglio di amministrazione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti, all'ordine del giorno, e assumere conoscenza di ogni elemento di ogni elemento idoneo a formare il convincimento e il voto;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audiovisive collegati a cura della società, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti

il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 16 Poteri del Consiglio di Amministrazione

All'Organo Amministrativo spettano le più ampie facoltà per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, essendo ad esso deferito tutto ciò che dalla legge o dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato all'Assemblea.

Gli eventuali emolumenti al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione vengono stabiliti, all'atto della loro nomina, dall'Assemblea dei soci, mentre gli emolumenti per i Consiglieri investiti di particolari cariche verranno fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione compete, comunque, il rimborso delle spese sostenute per motivi attinenti alla loro carica.

Art. 17 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera col voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

Art. 18 Amministratore Delegato

Il Consiglio elegge tra i propri membri designati dai privati un Amministratore Delegato al quale dovranno essere conferiti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria

della Società, eccetto quelli non delegabili per legge o per statuto e quelli che il consiglio di Amministrazione intende riservare a se stesso.

Art. 19 Rappresentanza della Società

La firma e la rappresentanza sociale di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della delega, all'Amministratore Delegato.

Art. 20 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, con i poteri e le funzioni previsti dalla legge.

Ai sensi dell'Art. 2477 del C.C. il Presidente un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente sono nominati dagli Enti pubblici locali e/o loro Consorzi; un Sindaco effettivo e il secondo Sindaco supplente sono nominati dall'Assemblea su designazione dei soci privati.

L'emolumento dei Sindaci è stabilito dall'Assemblea sulla base delle tariffe degli ordini professionali a cui ciascun Sindaco è iscritto.

Art. 21 Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata dall'Organo Amministrativo entro quattro mesi o, quando particolari esigenze lo richiedono, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 22 Utili

Gli utili netti, dedotta la parte da destinare alla riserva legale, a norma dell'Art. 2478 del C.C., saranno distribuiti fra i soci, salvo che l'Assemblea, nei limiti della legge, non ne stabilisca, in tutto o in parte, una diversa destinazione.

Art. 23 Scioglimento e liquidazione

Nel caso di scioglimento della Società, per qualsiasi causa, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Art. 24 Disposizioni generali

La Società uniforma la propria attività ai principi dell'economia di mercato e dell'interesse economico della Società stessa e dei suoi soci, attenendosi costantemente a tali principi.

Art. 25

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia sull'interpretazione e l'esecuzione

del presente atto o inerente i apporti sociali che dovesse insorgere tra i soci o tra gli Organi sociali della società, che non dovesse essere ricomposta per via amichevole, sarà definita in sede giurisdizionale.

Art. 26

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Firmato:

Ignazio Pau

Ernesto Quinto Bassi notaio segue sigillo notarile.